

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

(D.L.Gt. 23 Novembre 1944 n.382)

NOTE ESPLICATIVE

La Società

La società tra professionisti (STP), come previsto dall'art.10 della legge n. 183/2011, può essere costituita in forma di:

- società semplice,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice;
- società per azioni e in accomandita per azioni,
- società a responsabilità limitata;
- società cooperativa.

La forma dell'atto costitutivo della società tra professionisti è quella prevista dal tipo societario effettivamente utilizzato, così come il relativo regime pubblicitario.

Particolarità

- La denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti"
- L'esercizio dell'attività professionale deve costituire l'oggetto esclusivo della società tra professionisti;
- La partecipazione di un socio ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione, da parte dello stesso socio, ad altra società tra professionisti;
- Può essere costituita una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali;

Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale regolamentata, la società tra professionisti, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati, secondo questo iter:

- la società tra professionisti si iscrive come società inattiva al Registro delle Imprese;
- successivamente la società tra professionisti si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza. Se la società svolge attività appartenenti a più

professioni protette (c.d. 'società multidisciplinare') deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'Ordine/Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo; se non risulta un'attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri previsti per le attività esercitate (art. 7 del decreto n. 34/2013);

- quando la società tra professionisti inizia l'attività economica, deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Normativa

- Art. 10 della legge n. 183/2011, come modificato dall'art. 9-bis del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012;
- Decreto n. 34/2013, in vigore dal 22 aprile 2013 (regolamento attuativo).

Iscrizione sezione speciale STP

In seguito all'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese, la società tra professionisti, per poter svolgere la propria attività, deve prima iscriversi in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza (art. 8 del decreto n. 34/2013).

In caso di società multidisciplinare, la società deve essere iscritta nell'albo tenuto dall'Ordine cui si riferisce l'attività prevalente della società. Se l'atto costitutivo o lo statuto non chiariscono quale sia l'attività prevalente, la società va iscritta in tutti gli albi tenuti dagli Ordini/Collegi cui devono essere iscritti i soci-professionisti. In seguito all'iscrizione della società tra professionisti nell'apposito albo professionale tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza, la società denuncia l'inizio dell'attività professionale, chiedendo contestualmente l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese.